



Ministero dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *«al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»* e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»*, e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;



Ministero dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157 e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 23 febbraio 2024, prot. n. 472, recante *«Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2024/2025»;*
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le *“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025”;*
- CONSIDERATO che l'attività istruttoria relativa all'accREDITAMENTO iniziale dei nuovi corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso altre sedi, da parte di Università che erogano il medesimo corso di laurea, e di nuovi corsi di laurea da parte di Università che non erogano il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è ancora in corso;
- NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese, presso le Università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2024/2025;
- VISTO l'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue. *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024*



Ministero dell'Università e della ricerca

senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025”;

- NELLE MORE dell'adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2024/2025;
- CONSIDERATA la peculiare caratteristica del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria che richiede numerose esercitazioni pratiche in laboratorio e presso strutture pubbliche o private convenzionate nonché di apparecchiature specifiche, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;
- VISTA la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), della legge n. 264/1999 citata in premessa, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO della necessità di definire, in via provvisoria, la programmazione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana e in lingua inglese al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei per l'a.a. 2024/2025;

DECRETA



Ministero dell'Università e della ricerca

Articolo 1

Posti disponibili provvisori

1. Per l'anno accademico 2024/2025, in attesa dell'adozione dell'Accordo della Conferenza citata in premessa, i posti provvisori, per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile espressa, anche dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino in fase di accreditamento iniziale, e sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
3. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs 25 luglio 1998, 286, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti non UE residenti all'estero, al termine dello scorrimento della graduatoria nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, 286. I predetti posti sono assegnati al primo anno utile.
4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 1 sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.
5. Con apposite note operative sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui ai commi 3 e 4.
6. Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva.

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.
2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2024/2025 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 264/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito



Ministero dell'Università e della ricerca

delle medesime. Resta fermo quanto previsto dal D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, all. 3, punto 8.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la professione di odontoiatra, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun Ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Quanto previsto dall'art. 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sarà oggetto di successivi provvedimenti ministeriali.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA